



INDICE

PARTE I - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA	3
Titolo I -NORME GENERALI	3
Art. 1. FONTI NORMATIVE	3
Art. 2. COMUNITÀ SCOLASTICA	3
Art. 3. LIBERTÀ FONDAMENTALI	3
Art. 4. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ	3
Art. 5. DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI - LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO	3
Art. 6. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	4
Art. 7. CODICE DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEL PERSONALE NON DOCENTE	4
Titolo II - ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO	4
Art. 8. ORGANI COLLEGIALI	4
Art. 9. DIRIGENZA	4
Art.10. CONSIGLIO DI CLASSE	5
Art. 11. COORDINATORE DI CLASSE	5
Art. 12. COLLEGIO DEI DOCENTI	5
Art. 13. CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA	6
Art. 14. COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI	7
Art. 15. ORGANO DI GARANZIA INTERNO	7
Titolo III - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI	7
Art. 16. DIRITTO DI ASSEMBLEA	7
Art. 17. COMITATO DEGLI STUDENTI	7
Art. 18. ASSEMBLEE STUDENTESCHE	8
Art. 19. FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE D'ISTITUTO	8
Art. 20. FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI CLASSE	8
Art. 21. STUDENTI PROMOTORI DI INIZIATIVE	8
Titolo IV - ASSEMBLEE DEI GENITORI	8
Art. 22. DIRITTO DI ASSEMBLEA	8
Art. 23. COMITATO DEI GENITORI	9
Art. 24. ASSEMBLEE DEI GENITORI	9
PARTE II - FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO	9
Titolo I - RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA	9
Art. 25. COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIE	9
Art. 26. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA PER GLI STUDENTI MAGGIORENNI (D. LGS. 196/2003)	10
Titolo II - ORGANIZZAZIONE GENERALE	10
Art. 27. COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO SU CALENDARIO ED ORARI SCOLASTICI	10
Art. 28. ASSEGNAZIONE DELLE AULE	10
Art. 29. ORGANIZZAZIONE DI CLASSE	10
Art. 30. VIGILANZA	11
Art. 31. USCITA DALL'AULA DEGLI STUDENTI IN ORA DI LEZIONE	11
Art. 32. STUDENTI COLPITI DA MALORE O INFORTUNIO	11
Art. 33. STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA	11



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Titolo III - FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE	11
Art. 34. PUNTUALITÀ	11
Art. 35. FREQUENZA ALLE LEZIONI	12
Art. 36. GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE	12
Art. 37. ASSENZE COLLETTIVE	12
Art. 38. ENTRATE E USCITE IN DEROGA AL NORMALE ORARIO DI LEZIONE	12
Art. 39. USCITE ANTICIPATE IN DEROGA AL NORMALE ORARIO DI LEZIONE	12
Art. 40. USCITA ANTICIPATA O INGRESSO POSTICIPATO DELLE CLASSI	12
Art. 41. INGRESSI FUORI ORARIO	13
Art. 42. INGRESSI OLTRE LA SECONDA ORA PER GRAVI MOTIVI	13
Titolo IV - SICUREZZA	13
Art. 43. ATTRIBUZIONE COMPITI E RESPONSABILITÀ	13
Art. 44. ACCESSO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO	13
Art. 45. USO DEGLI ASCENSORI	13
Art. 46. ACCESSO ALLE AULE SPECIALI	14
Art. 47. ACCESSO AGLI UFFICI E AI LOCALI RISERVATI	14
Art. 48. ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA	14
Art. 49. PIANO DI SICUREZZA E ADDETTI	14
Art. 50. SICUREZZA E INIZIATIVE STRAORDINARIE	14
Titolo V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI	15
Art. 51. CURA DELLE PROPRIE COSE	15
Art. 52. PERMANENZA A SCUOLA DURANTE LE ORE POMERIDIANE	15
Art. 53. USO DEI TELEFONI CELLULARI E APPARECCHI ELETTRONICI	15
Art. 54. AFFISSIONE DI MANIFESTI E VOLANTINI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO	15
Titolo VI - USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE.	15
Art. 55. USCITE DIDATTICHE	15
Art. 56. ATTIVITÀ INTEGRATIVE	16
PARTE III - DISCIPLINA	16
Titolo I - INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	16
Art. 57. NORMATIVA VIGENTE	16
Art. 58. DEFINIZIONE DI INFRAZIONE DISCIPLINARE	16
Art. 59. GENERALITÀ SUI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	16
Art. 60. RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI	17
Art. 61. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	17
Art. 62. SANZIONI DISCIPLINARI	17
Art. 63. IMPUGNAZIONI	17
Art.64. RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI PATRIMONIALI	17
PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI	18
Titolo I - MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO	18
Art. 65. MODIFICHE AL REGOLAMENTO	18
Art. 66. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO	18



PARTE I - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Titolo I - NORME GENERALI

Art. 1. FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento di Istituto si conforma alle norme attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento a:
 - Costituzione della Repubblica Italiana;
 - D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, nel seguito abbreviato D.Lgs. 297/94) e successive modifiche;
 - D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, nel seguito abbreviato D.P.R. 249/98) e successive modifiche e integrazioni (D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235);
 - D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nel seguito abbreviato D.P.R. 323/98);
 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, nel seguito abbreviato D.P.R. 275/99);
 - D.P.C.M. 7 giugno 1995 (Carta dei servizi della scuola, nel seguito abbreviato D.P.C.M. 95), e ne recepisce le indicazioni normative;
 - D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e D.Lgs 106/2009;
 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali");
 - DPR 245/2007 ("Patto educativo di corresponsabilità");
 - DPR 89 del 15 marzo 2010 ("Regolamento nuovi ordinamenti liceali");
 - L 170/2010 ("Disturbi di apprendimento in ambito scolastico");
 - DPR 122/2009 ("Regolamento per la valutazione degli alunni");
 - L 107/2015 ("La Buona scuola");
 - DL 62 /2017 ("Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato").

Art. 2. COMUNITÀ SCOLASTICA

1. L'Istituto "Giuseppe Terragni" è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione della conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica.
2. L'Istituto, comunità di ricerca e di dialogo informata ai valori democratici, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, alla responsabilità e all'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita lavorativa.

Art. 3. LIBERTÀ FONDAMENTALI

1. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale, in coerenza con i principi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 4. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

1. Alle famiglie degli studenti è richiesto, all'atto dell'iscrizione, di condividere e sottoscrivere un patto educativo di corresponsabilità. Il patto educativo impegna reciprocamente l'istituzione scolastica e la famiglia, e rappresenta un'alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.

Art. 5. DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI - LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal D.Lgs. 297/94 e successive modifiche, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

- L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la crescita del discente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della personalità degli alunni, di cui è rispettata la coscienza morale e civile.
- I docenti sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento (D.M. 28-11-2000, allegato n.2 al CCNL 2006-2009); per il codice disciplinare si fa riferimento al D.LGS 150/2009 e agli Artt. N. 492/501 D.Lgs. 297/94 (Testo Unico) e Artt. N. 535/540 D.Lgs. 297/94 (Testo Unico) – docenti a tempo determinato. Dlgs 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Dlgs 75/2017 (Riforma Madia) codice di comportamento contenuto nel DPR 62 del 2013. Circolare MIUR n° 88 del 08-11-2010.

Art. 6. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

- I diritti della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 2 del D.P.R. 249/98 ("Statuto degli studenti e delle studentesse") e successive integrazioni. In particolare gli studenti hanno diritto a:
 - ricevere una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee;
 - essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - partecipare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica;
 - essere valutati in modo tempestivo e trasparente;
 - riunirsi in assemblea studentesca a livello di classe e d'Istituto, nel rigoroso rispetto della normativa vigente
- I doveri della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 3 del D.P.R. 249/98. Gli studenti sono tenuti a:
 - frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici;
 - avere nei confronti del Dirigente Scolastico, del corpo docente, del personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e a tenere all'interno dell'Istituto un comportamento civile ed educato;
 - ad osservare scrupolosamente le disposizioni dettate dal presente Regolamento;
 - ad utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare le strutture dell'istituto, evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola;
 - ad usare un abbigliamento che si ispiri a criteri di semplicità, decoro e sia adatto alle diverse attività scolastiche.
- L'inosservanza del presente articolo è sanzionata secondo il disposto della seguente Parte III.

Art. 7. CODICE DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEL PERSONALE NON DOCENTE

- Il personale ATA è tenuto all'osservanza del CCNL 2016-2018 (titolo III, artt. 10-17); per il codice disciplinare si fa riferimento al D.LGS 165/2001

Titolo II - ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO

Art. 8. ORGANI COLLEGIALI

- Gli Organi collegiali per la scuola secondaria superiore, disciplinati dal Titolo I, Capo I del D.Lgs. 297/94, sono il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
- Le adunanze degli Organi collegiali sono valide quando sia presente la metà dei componenti in carica, salvo i casi previsti nel successivo comma 3.
- Il Comitato di valutazione dei docenti e il Consiglio di classe, nell'esercizio della loro potestà valutativa, hanno carattere di collegio perfetto, in tale caso l'adunanza di detti Organi richiede la presenza di tutti i membri che li compongono.

Art. 9. DIRIGENZA

- Ai sensi dell'art. 396 del D.Lgs. 297/94, nonché degli articoli 25 bis e 25 ter del D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, cui si rimanda per tutto quanto in questa sede non specificato, il Dirigente Scolastico assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di Istituto, di cui cura la gestione unitaria e di cui ha la legale rappresentanza. In particolare, al Dirigente Scolastico spetta:
 - presiedere il Collegio dei docenti, il Comitato per la valutazione degli insegnanti, i Consigli di classe, la Giunta Esecutiva;
 - curare l'esecuzione delle delibere degli Organi collegiali;
 - procedere alla formazione delle classi e alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti;

- d) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti alunni e docenti, tra cui in particolare il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, il rilascio dei certificati;
 - e) nominare, per ciascuna classe, un docente Coordinatore di classe, le cui competenze sono disciplinate dal seguente art. 10.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale di docenti da lui individuati (Docenti Collaboratori), ai quali possono essere delegati specifici compiti; in particolare, il Dirigente individua il Collaboratore Vicario, che esercita la funzione direttiva in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Dirigente Scolastico ed i Docenti Collaboratori costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Art.10. CONSIGLIO DI CLASSE

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 297/94, fanno parte del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, suo delegato, i docenti della classe (inclusi eventuali docenti di sostegno), due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. Le funzioni di segretario sono svolte da un docente membro del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio di classe si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico o quando la maggioranza dei suoi membri, escluso il Dirigente Scolastico, ne faccia richiesta scritta e motivata, col compito di:
 - a) formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, tra cui l'adozione dei libri di testo ed iniziative di sperimentazione;
 - b) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
 - c) esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari e di valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente docente;
 - d) deliberare in ordine ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e stage all'estero.
3. In particolare, entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico il Consiglio di ogni classe quinta predispose il Documento di cui all'art. 5 c. 2 del D.P.R. 323/98, secondo modalità operative stabilite annualmente con circolare della Presidenza.
4. È cura della Presidenza dare comunicazione, con congruo anticipo, della convocazione del Consiglio di classe, attraverso avviso sul sito web dell'istituto.
5. Ad eccezione degli scrutini, per motivi organizzativi l'assemblea del Consiglio di Classe può essere riunita in modalità telematica attraverso piattaforma autorizzata dall'istituto.
6. Al Consiglio di classe possono partecipare, con diritto di parola, anche studenti e genitori che non sono rappresentanti eletti.

Art. 11. COORDINATORE DI CLASSE

1. Il Coordinatore di classe, designato dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico.
2. In particolare, il Coordinatore di classe:
 - a) prende visione dei dati sullo studente derivanti dall'anno scolastico precedente e li comunica ai docenti del Consiglio;
 - b) segue con particolare attenzione l'andamento scolastico della classe ed in modo particolare degli alunni in difficoltà, segnalando alla Presidenza eventuali casi a rischio nelle singole classi;
 - c) su delega del Dirigente Scolastico tiene i rapporti con le famiglie, in particolare contatta, sentito il Consiglio di classe, le famiglie degli alunni in difficoltà;
 - d) per le classi quinte, cura la redazione materiale del Documento del Consiglio di classe di cui al comma 3 del precedente articolo;
 - e) all'inizio dell'anno illustra compiutamente alle classi prime, e richiama per le classi successive, i contenuti del presente Regolamento, con particolare riferimento alle Parti II e III;
 - f) coordina i lavori del Consiglio per la stesura dei piani personalizzati per gli studenti con BES.

Art. 12. COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che designa il segretario di ogni seduta.
2. Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, comunque almeno una volta al trimestre o quadrimestre.
3. Per motivi organizzativi l'assemblea del Collegio dei Docenti può essere riunita in modalità telematica attraverso piattaforma autorizzata dall'istituto.



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

4. Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 297/94; in particolare il Collegio:
 - a) adegua i programmi di insegnamento alle esigenze ambientali, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato;
 - b) promuove iniziative di integrazione/sostegno per attuare il diritto allo studio;
 - c) adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di classe;
 - d) delibera la scansione in periodi dell'anno scolastico
 - e) formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine alla formazione delle classi, all'orario e alle altre attività scolastiche;
 - f) propone e adotta iniziative di sperimentazione sul piano metodologico/didattico e iniziative di aggiornamento dei docenti;
 - g) valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica;
 - h) su richiesta del Consiglio di Classe, esamina i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli studenti;
 - i) programma i rapporti con le famiglie e gli studenti, le attività di aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente;
 - j) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto ed i docenti del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.
5. Nella prima seduta dell'anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei docenti può procedere, nell'ambito dei poteri di organizzazione che gli sono propri, alla costituzione di Commissioni, di durata annuale, cui è demandato il compito di analisi ed approfondimento di specifiche problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposte al Collegio dei docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera.
6. In particolare, sono costituiti i dipartimenti disciplinari, di cui fanno parte i docenti di una stessa classe di concorso o di classi di concorso affini (ad esempio: matematica - fisica - informatica), con compiti di proposta e di programmazione per materia a livello di Istituto.
7. In relazione all'attività deliberativa del Collegio dei docenti è fatto salvo il diritto all'astensione.
8. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero i voti nulli e gli astenuti, salvo che disposizioni speciali non prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. In caso di parità in votazione per scheda segreta, qualora si tratti di elezione di membri di commissioni o comitati, la votazione è ripetuta fino a quando uno dei candidati non abbia raggiunto la maggioranza dei voti. Qualora trattasi di votazione tra due alternative, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13. CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

1. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede, il Consiglio di Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico, da 8 rappresentanti del personale docente, da 2 rappresentanti del personale A.T.A., da 4 rappresentanti dei genitori e da 4 rappresentanti degli studenti. Tali rappresentanti sono eletti con sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente. Funge da Presidente uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un rappresentante del personale A.T.A., un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Amministrativi, che svolge la funzione di segretario della Giunta.
3. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni; coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, o presentino volontariamente le dimissioni dalla carica, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste; la componente studentesca viene rinnovata annualmente. In caso di esaurimento di dette liste si procede ad elezioni suppletive.
4. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono disciplinate dall'art. 10 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede. Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. In particolare, il Consiglio delibera in materia di:
 - a) adozione del Regolamento di Istituto;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
 - c) adattamento del calendario alle esigenze ambientali, acquisito il parere del Collegio dei docenti;
 - d) elaborazione dei criteri generali per la programmazione educativa, per le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, per il coordinamento dei Consigli di classe, per la formulazione dell'orario e la formazione delle classi;
 - e) promozione di contatti con altre scuole per collaborazione/scambi;
 - f) effettuazione di uscite didattiche con durata superiore a un giorno (viaggi di istruzione e stage);



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

- g) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo e ad attività assistenziali che possono essere assunte dal Consiglio;
 - h) elaborazione dei criteri generali per la concessione delle strutture o attrezzature della scuola ad altre scuole;
 - i) valutazione dell'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto.
5. La Giunta Esecutiva predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere.
6. In particolare, i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto
- a) curano i rapporti tra i rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e la Presidenza;
 - b) richiedono autorizzazione allo svolgimento delle Assemblee studentesche di Istituto, di cui stilano l'Ordine del Giorno;
 - c) organizzano la raccolta delle firme di adesione delle singole classi all'Assemblea stessa.
7. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio. È lasciato alla potestà regolamentare del Consiglio di Istituto di stabilire le modalità di ammissione del pubblico in relazione al titolo di elettore e alla capienza dei locali, nonché di dettare le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle sedute.

Art. 14. COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI

1. Per la composizione e le competenze del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti si rimanda al comma 129 dell'art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, come integrato e modificato dalle successive norme.

Art. 15. ORGANO DI GARANZIA INTERNO

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni D.P.R. 235/07, l'organo di garanzia interno ha il compito di esaminare e decidere in merito ai ricorsi presentati dagli studenti della scuola o da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organismi preposti (Consiglio di classe e Consiglio d'Istituto). Su richiesta si esprime anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti.
2. L'organo di garanzia interno è composto da 4 membri: il Dirigente Scolastico (componente di diritto), tre componenti eletti in rappresentanza rispettivamente dei genitori, dei docenti e degli studenti.
3. Il rappresentante dei genitori è eletto dai genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali. Il rappresentante dei docenti è designato dal Consiglio d'istituto sentito il parere del Collegio dei docenti. Il rappresentante degli Studenti è eletto annualmente in occasione del rinnovo degli organi collegiali.
4. Il Dirigente Scolastico presiede di diritto l'organo di garanzia. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.
5. Il funzionamento dell'organo di garanzia è disciplinato da apposito regolamento.

Titolo III - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 16. DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. Gli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli, che disciplinano tale diritto ai sensi dell'art. 2, comma 9 del D.P.R. 249/98.

Art. 17. COMITATO DEGLI STUDENTI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione della Presidenza o, previa autorizzazione del Dirigente, su richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d'Istituto, in orario scolastico, per la durata massima di due ore di lezione e non più di una volta al mese. Le riunioni del Comitato non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana, né possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico, salvo gravi ed urgenti motivi approvati dal dirigente Scolastico.
3. Gli avvisi di convocazione, recanti la sede della riunione, la data e l'ora di convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, sono comunicati alle classi a cura del Dirigente Scolastico con congruo anticipo.
4. Per motivi organizzativi l'assemblea può essere riunita in modalità telematica attraverso piattaforma autorizzata dall'istituto.



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

5. Nella prima riunione, il Comitato elegge al suo interno un Presidente ed un segretario, con funzioni di verbalizzatore.
6. Il Comitato degli studenti ha potere di deliberare, con motivazione scritta, in materia di:
 - a) richieste e proposte in ordine ad attività didattico-integrative, sportive, parascolastiche ed extrascolastiche;
 - b) richieste di acquisto di materiale didattico;
 - c) richieste di convocazione di assemblee di Istituto.
7. Le delibere del Comitato sono vagliate dagli Organi collegiali competenti, che si esprimono motivatamente sulle richieste avanzate.

Art. 18. ASSEMBLEE STUDENTESCHE

1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee possono essere di classe o d'Istituto. Ogni mese è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe, della durata massima di due ore, e di un'assemblea di Istituto, della durata massima delle ore di lezione di una giornata. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono avere luogo assemblee a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.
3. Alle assemblee di Istituto, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e in numero non superiore a quattro, possono intervenire esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti.
4. Su richiesta del Comitato degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Art. 19. FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE D'ISTITUTO

1. L'assemblea di Istituto è convocata dalla Presidenza su richiesta della maggioranza del Comitato degli studenti o su richiesta del 10% degli studenti iscritti. Data e ora di convocazione, nonché l'Ordine del giorno dell'assemblea, sono comunicati alle classi dalla Presidenza con congruo anticipo.
2. L'assemblea elegge un Presidente e un segretario con compiti di verbalizzatore. Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
3. Ove autorizzata, la partecipazione all'assemblea è obbligatoria per tutti gli studenti; l'attività didattica è sospesa ed i docenti presenziano all'assemblea secondo il normale orario di servizio, con compiti di vigilanza.
4. La Presidenza ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

Art. 20. FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI CLASSE

1. La richiesta di svolgimento di assemblea di classe, stilata secondo apposito modello è firmata dai due rappresentanti degli studenti, o da 5 studenti promotori, e controfirmata, per presa visione, dai docenti interessati alla cessione dell'ora o delle ore di lezione; la richiesta, che deve recare l'Ordine del Giorno, è inoltrata alla Presidenza con un anticipo di almeno tre giorni liberi rispetto alla data di convocazione.
2. All'assemblea di classe presenziano, con compito di vigilanza, i docenti che cedono le ore di lezione.
3. Gli studenti eleggono un Presidente dell'assemblea e un segretario con compiti di verbalizzante: il verbale sarà redatto su apposito modulo reperibile sul sito istituzionale e sarà consegnato in Presidenza.

Art. 21. STUDENTI PROMOTORI DI INIZIATIVE

1. La componente studentesca che promuove qualunque iniziativa in ambito scolastico è tenuta a trasmettere all'Ufficio di Presidenza l'elenco nominativo degli studenti promotori dell'iniziativa stessa.

Titolo IV - ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 22. DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. I genitori degli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.



2. Per motivi organizzativi l'assemblea dei Genitori può essere riunita in modalità telematica attraverso piattaforma autorizzata dall'istituto.

Art. 23. COMITATO DEI GENITORI

1. Il Comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori eletti nei singoli Consigli di classe e dai rappresentanti dei genitori in Consiglio d'Istituto.
2. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente ed un segretario con compiti di verbalizzatore.
3. Il Comitato ha facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea dei genitori di Istituto, secondo il disposto del seguente art. 24.

Art. 24. ASSEMBLEE DEI GENITORI

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto.
2. Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio di classe o su richiesta di 5 genitori promotori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. Sarà cura della Presidenza informare della convocazione gli studenti della classe, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie, salvo il disposto del seguente art. 26.
3. L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato dei genitori o di almeno 200 genitori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. È cura della Presidenza informare della convocazione gli studenti dell'Istituto, che sono tenuti a darne precisa comunicazione alle famiglie, salvo il disposto del seguente art. 26.
4. La convocazione dell'assemblea d'istituto dei genitori è pubblicata all'albo dell'Istituto e sul sito internet.
5. All'assemblea di classe possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, o i docenti della classe; all'assemblea di Istituto possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, ed i docenti dell'Istituto.
6. Le assemblee e il Comitato dei genitori hanno potere di proposta e di indicazione; le proposte saranno valutate dai competenti Organi collegiali; le deliberazioni adottate non possono tuttavia sovrapporsi alla sfera di competenze stabilite dalla legge per i predetti Organi.

PARTE II - FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Titolo I - RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Art. 25. COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIE

1. L'Istituto individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione con le famiglie il presupposto irrinunciabile per un'efficace azione educativa.
2. La comunicazione con le famiglie avviene anzitutto nell'ambito dei Consigli di Classe nelle sedute aperte a tutte le componenti: genitori e studenti sono pertanto invitati a partecipare alle riunioni di tali Organi collegiali.
3. Il Collegio dei docenti può individuare ulteriori modalità di comunicazione scuola-famiglia: a titolo di esempio, potrà essere deliberata l'istituzione di un ricevimento generale in orario pomeridiano.
4. La comunicazione dell'andamento scolastico degli studenti avviene attraverso il registro elettronico e, a metà del secondo periodo didattico, in caso di insufficienze, con una comunicazione scritta che dovrà essere controfirmata dai genitori/tutori.
5. In caso di necessità, i Consigli di Classe individuano eventuali ulteriori modalità di comunicazione con le famiglie (richiesta di colloqui con il Coordinatore di Classe o con un singolo docente, lettere informative per specifiche situazioni, ecc.).
6. Le comunicazioni alle famiglie in ordine all'organizzazione e allo svolgimento della vita della comunità scolastica (a titolo d'esempio: convocazione di Consigli di classe, possibilità di scioperi del personale della scuola, attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche) sono pubblicate sul sito dell'Istituto e sul registro elettronico.



Art. 26. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA PER GLI STUDENTI MAGGIORENNI (D. LGS. 196/2003)

1. Gli studenti maggiorenni, nonché gli studenti che raggiungeranno la maggiore età nel corso dell'anno scolastico, entro la data prevista per l'inizio dei colloqui scuola-famiglia presentano al docente Coordinatore di classe una dichiarazione con la quale autorizzano o meno i Docenti del Consiglio di classe a comunicare ai genitori, o a chi ne fa le veci, ogni informazione relativa al proprio andamento scolastico. In caso di mancata comunicazione si intende che i Docenti del Consiglio di classe sono autorizzati a comunicare ai genitori, o a chi ne fa le veci, ogni informazione relativa all'andamento scolastico.
2. La scelta effettuata ha validità per l'anno scolastico in corso, ma può in ogni momento essere modificata dall'interessato, presentando al Coordinatore di classe un'ulteriore dichiarazione correttiva.
3. Il docente Coordinatore, ricevute le suddette dichiarazioni, che saranno conservate agli atti dell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto, dà tempestiva comunicazione a tutti i Docenti del Consiglio di classe dei nominativi degli studenti che non hanno autorizzato la comunicazione con le famiglie.
4. Gli studenti maggiorenni che intendono avvalersi del diritto alla riservatezza sono sollevati dall'obbligo di trasmettere alla famiglia le comunicazioni della scuola.
5. L'istituto comunicherà alla famiglia la richiesta dello studente di avvalersi del diritto alla riservatezza entro 15 giorni dalla richiesta. Dopo tale comunicazione ogni rapporto avverrà esclusivamente con lo studente.
6. I genitori degli studenti maggiorenni che hanno scelto di non autorizzare le comunicazioni con le famiglie, potranno comunque ottenere notizie sull'andamento del proprio figlio presentando richiesta scritta al Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dalla L. 241/90. La comunicazione avverrà a cura del Dirigente Scolastico, o da un suo delegato (es. coordinatore di classe), direttamente ai genitori che hanno presentato regolare richiesta.

Titolo II - ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 27. COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO SU CALENDARIO ED ORARI SCOLASTICI

1. All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza dà comunicazione, secondo le modalità previste dall'art. 25,
 - a) del calendario scolastico, come stabilito dai competenti Organi collegiali;
 - b) dell'orario delle lezioni;
 - c) delle modalità di ricevimento dei genitori da parte del Corpo docente, stabilite per l'anno in corso.

Art. 28. ASSEGNAZIONE DELLE AULE

1. All'inizio dell'anno scolastico la Presidenza assegna un'aula ad ogni classe secondo criteri che garantiscano sia la sicurezza sia l'efficacia dell'azione didattica.
2. Per ragioni di opportunità potrà verificarsi, durante l'anno scolastico, lo spostamento a rotazione di alcune classi in aule differenti.
3. La responsabilità relativa allo stato di conservazione dell'aula, nonché degli arredi scolastici ivi contenuti, in prima istanza ricade sugli studenti della classe.
4. I docenti possono effettuare lezioni all'aperto dandone comunicazione in guardiola.

Art. 29. ORGANIZZAZIONE DI CLASSE

1. Gli studenti rappresentanti di classe curano i rapporti tra la classe stessa e le altre figure istituzionali (Dirigente Scolastico, Collegio dei docenti Consiglio di classe, DSGA, ecc.).
2. Ogni classe dispone di una cartelletta per custodire i documenti relativi alla vita della scuola:
 - a) comunicazioni, avvisi
 - b) procedure relative alla sicurezza;
3. La custodia della cartelletta di classe è affidata ai rappresentanti degli studenti.
4. Ogni classe, annualmente, riesamina le procedure di evacuazione dell'edificio scolastico e predispone l'organigramma di classe relativo ai compiti previsti dalle procedure stesse.



Art. 30. VIGILANZA

1. La sorveglianza degli alunni rientra tra gli obblighi del personale della scuola, docente e ausiliario, che ha il dovere di garantire l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche.
2. Non vi è responsabilità del personale incaricato di vigilanza quando, nonostante la presenza e la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso.
3. Nell'orario di lezione l'obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nella classe.
4. Nel periodo dell'intervallo l'obbligo di sorveglianza ricade sul personale docente e ausiliario presente ai vari piani dell'Istituto, secondo turni di assistenza stabiliti dal Dirigente Scolastico e dal DSGA.
5. L'obbligo di sorveglianza degli studenti partecipanti a visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione ricade sui docenti accompagnatori.

Art. 31. USCITA DALL'AULA DEGLI STUDENTI IN ORA DI LEZIONE

1. In considerazione delle responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza, l'uscita dall'aula degli studenti, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, è autorizzata dal docente in servizio solo in via eccezionale e in caso di reale necessità e comunque non per recarsi ai distributori automatici/locale bar interno all'istituto
2. Al cambio dell'ora di lezione gli studenti non devono allontanarsi dall'aula.

Art. 32. STUDENTI COLPITI DA MALORE O INFORTUNIO

1. Lo studente che per improvviso malessere o infortunio debba allontanarsi dalla classe è accompagnato in infermeria da un collaboratore scolastico. In questa evenienza è cura della Segreteria contattare la famiglia dello studente che accusa il malessere per i provvedimenti del caso; lo studente può abbandonare l'Istituto prima della fine delle lezioni unicamente se accompagnato da un genitore/tutore o da un adulto a ciò delegato dal genitore, che deve comprovare la sua identità tramite presentazione di un documento valido.
2. In caso di situazioni che, a giudizio del personale preposto al primo soccorso, destano preoccupazione (o dubbio), viene allertato il servizio pubblico di emergenza sanitaria.
3. Sentito il parere insindacabile degli operatori sanitari, si attende, se possibile, l'arrivo a scuola dei genitori/tutori dello studente interessato; se la situazione lo rende necessario, si procede all'immediato ricovero dello studente in struttura sanitaria adeguata. I genitori/tutori sono subito informati telefonicamente.

Art. 33. STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1. Ai sensi della normativa vigente, all'atto dell'iscrizione i genitori dello studente minorenni, o chi ne fa le veci, o lo studente maggiorenne, dichiarano su apposito modulo se lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di modificare la scelta ogni anno.
2. Gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento e che scelgono l'opzione "uscita dalla scuola" sono autorizzati ad allontanarsi dall'edificio scolastico previa richiesta scritta alla scuola da parte dei genitori in caso di alunni minori o degli studenti stessi in caso di maggiorenni. Il permesso, concesso in forma scritta dal Dirigente Scolastico è valido per l'anno scolastico in corso e solleva l'Istituto da ogni tipo di responsabilità. Elenco nominativo degli studenti in parola è allegato al registro di classe per opportuna conoscenza dei docenti della classe.

Titolo III - FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

Art. 34. PUNTUALITÀ

1. Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità e al rigoroso rispetto dell'orario scolastico.
2. In particolare si richiede sollecitudine e puntualità all'inizio delle lezioni e nel rientrare in classe nei seguenti casi:
 - a) alla fine dell'intervallo;
 - b) al termine di attività svolte in altri luoghi (palestra, laboratori, ecc).
3. Solo durante l'intervallo è consentito uscire dall'aula per recarsi al bar / ai distributori automatici.
4. Del ripetuto verificarsi delle violazioni previste ai commi precedenti il Coordinatore di classe dà tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.



Art. 35. FREQUENZA ALLE LEZIONI

1. La frequenza alle lezioni e ad ogni altra attività promossa dall'Istituto rappresenta per gli studenti iscritti un diritto e un dovere: pertanto, tutti gli studenti sono tenuti a presenziare alle lezioni e a ogni altra attività autorizzata, quale, a titolo di esempio, lavori di gruppo, visite di studio, assemblee studentesche.

Art. 36. GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

1. Tutte le assenze devono essere giustificate tramite il registro elettronico.
 - a) le assenze dello studente minorenni sono giustificate da chi esercita la potestà secondo le disposizioni stabilite;
 - b) le assenze dello studente maggiorenne possono essere giustificate dallo studente stesso.
2. La giustificazione dell'assenza è verificata dal docente in servizio alla prima ora.
3. Di norma, le assenze devono essere giustificate lo stesso giorno di rientro a scuola.
4. Lo studente sprovvisto di giustificazione nei termini previsti dal precedente comma deve presentare giustificazione il giorno successivo.
5. Della ripetuta omissione di giustificazione, o dell'eccessivo numero di assenze, il Coordinatore di classe dà tempestiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Art. 37. ASSENZE COLLETTIVE

1. Le assenze collettive per "manifestazioni studentesche", non fanno eccezione alla disciplina stabilita dal precedente articolo e vanno pertanto giustificate secondo il disposto dell'art. 36.
2. In occasione di manifestazioni studentesche, o iniziative consimili, organizzate in orario scolastico, l'accesso all'Istituto da parte degli studenti che lo desiderano è comunque garantito.
3. L'assenza collettiva dalle lezioni di gruppi di studenti che vogliono sottrarsi ai propri doveri scolastici, specialmente se ripetuta durante l'anno scolastico, è motivo di turbativa del regolare svolgimento del servizio scolastico e può risultare di notevole danno al processo di insegnamento/apprendimento. Pertanto il Consiglio di classe si riserva di porre in essere ogni iniziativa di sensibilizzazione degli studenti in ordine all'astensione collettiva dalle lezioni.

Art. 38. ENTRATE E USCITE IN DEROGA AL NORMALE ORARIO DI LEZIONE

1. Per garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica, le deroghe al normale orario di lezione devono essere ridotte ai casi di assoluta necessità.

Art. 39. USCITE ANTICIPATE IN DEROGA AL NORMALE ORARIO DI LEZIONE

1. Per "uscita anticipata" si intende l'uscita dall'Istituto con anticipo rispetto alla fine delle lezioni regolari. La richiesta di uscita anticipata ha carattere di eccezionalità e deve essere adeguatamente motivata.
2. Non è consentito uscire dall'Istituto prima della fine della terza ora di lezione
3. Di norma la richiesta di uscita anticipata deve essere presentata con almeno un giorno di anticipo, utilizzando il registro elettronico. Solo in casi eccezionali sono accolte le richieste effettuate la mattina stessa.
4. L'Ufficio di Presidenza prima che venga concessa o meno l'autorizzazione all'uscita, ha facoltà di prendere contatto con la famiglia dello studente richiedente, per acquisire ogni ulteriore eventuale elemento di giudizio, in special modo in presenza di un numero di richieste, nel corso dell'anno, giudicato eccessivo. Fa eccezione il disposto dell'art. 26.
5. Per seri e comprovati motivi l'Ufficio di Presidenza può accordare permessi di uscita anticipata validi per lunghi periodi.

Art. 40. USCITA ANTICIPATA O INGRESSO POSTICIPATO DELLE CLASSI

1. In relazione a fatti di carattere straordinario o a particolari esigenze organizzative dell'Istituto, l'Ufficio di Presidenza ha facoltà di disporre l'uscita anticipata-e/o l'ingresso posticipato delle classi.
2. L'Ufficio di Presidenza comunica alle classi e alle famiglie tramite avviso sul registro elettronico i provvedimenti di cui al comma precedente, salvo casi di oggettiva impossibilità, con almeno un giorno di anticipo. La pubblicazione dell'avviso sul registro elettronico costituisce notifica agli interessati, pertanto non è necessario compilare alcuna modulistica né il registro elettronico.



Art. 41. INGRESSI FUORI ORARIO

1. Con "ingresso fuori orario" si intende ogni ingresso a scuola successivo all'orario di inizio delle lezioni. Sono tollerati al massimo 8 ritardi in un anno. Superato tale limite il Consiglio di Classe prende i provvedimenti disciplinari ritenuti più opportuni.
2. L'ingresso fuori orario in aula, o comunque nello spazio destinato all'attività didattica della prima ora di lezione, senza obbligo di giustificazione è consentito entro cinque minuti dal suono della campanella (inizio delle lezioni). Oltre tale limite lo studente viene comunque accolto in classe, ma con obbligo di giustificazione scritta da prodursi, per i minori, anche il giorno successivo.
3. La giustificazione del ritardo o dell'ingresso fuori orario avviene tramite il Registro elettronico.
4. Della ripetuta omissione di giustificazione, o dell'eccessivo numero di assenze, il Coordinatore di classe dà tempestiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza
5. Per seri e comprovati motivi l'Ufficio di Presidenza potrà accordare permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata validi per lunghi periodi o per tutto l'anno scolastico.

Art. 42. INGRESSI OLTRE LA SECONDA ORA PER GRAVI MOTIVI

1. Di norma non sono ammessi ingressi oltre l'inizio della terza ora di lezione.
2. Per gravi e comprovati motivi, adeguatamente documentati e giustificati dai genitori/tutori salvo il disposto del precedente art. 26, l'Ufficio di Presidenza può autorizzare in via eccezionale l'ingresso oltre il termine indicato al comma 1.
3. I docenti hanno l'obbligo di segnalare sul registro di classe i nomi degli studenti sprovvisti della citata giustificazione.

Titolo IV - SICUREZZA

Art. 43. ATTRIBUZIONE COMPITI E RESPONSABILITÀ

1. Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce al Dirigente Scolastico la responsabilità in materia di sicurezza.
2. Il Dirigente Scolastico si avvale per tale compito della collaborazione di personale interno ed esterno esperto in materia. Ha facoltà di nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) anche utilizzando professionalità esterne alla scuola. I costi di tali collaborazioni sono a carico dell'istituzione scolastica.
3. Oltre alle figure previste dalla normativa per lo svolgimento della riunione annuale sulla sicurezza il Dirigente Scolastico potrà istituire una Commissione sicurezza incaricata di approfondire e risolvere le diverse problematiche relative alla sicurezza che dovessero di volta in volta presentarsi. La composizione di tale commissione è lasciata alla discrezionalità del Dirigente dopo aver sentito il parere del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e dell'RSPP che sono membri di diritto.

Art. 44. ACCESSO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO

1. La Presidenza comunica annualmente, con apposita circolare, le modalità di accesso all'edificio scolastico con specifico riferimento a:
 - a) accessi pedonali riservati agli studenti, aree di attesa, modalità di entrata e uscita;
 - b) aree riservate alla sosta di biciclette e ciclomotori di proprietà degli studenti; tempi e modi di accesso a tali spazi.
 - c) parcheggi interni riservati al personale in servizio; tempi e modi di accesso a tali spazi;
 - d) accessi carrai e aree di sosta specifiche per operatori esterni che prestano beni e servizi all'istituzione scolastica;
 - e) accessi pedonali per visitatori esterni (genitori, ex studenti ecc).
2. L'ingresso alla scuola con veicoli a motore è consentito soltanto alle persone autorizzate. In entrata e in uscita si dovrà procedere a passo d'uomo con estrema prudenza. La violazione di tale norma è sanzionabile disciplinarmente.
3. L'accesso all'Istituto da parte di estranei sprovvisti dell'autorizzazione dei competenti Organi collegiali o comunque dell'Autorità scolastica è tassativamente vietato.

Art. 45. USO DEGLI ASCENSORI

1. Le modalità di utilizzo degli ascensori e le procedure di emergenza in caso di blocco sono specificate, in modo dettagliato all'esterno e all'interno degli apparecchi stessi.
2. Agli studenti non è consentito l'uso degli ascensori se non nei casi sotto indicati.



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

3. È permesso l'uso degli ascensori agli studenti che hanno momentanee difficoltà di deambulazione o ai diversamente abili. In questi casi gli studenti, prima di utilizzare l'ascensore, devono avvisare i collaboratori scolastici ed essere accompagnati.
4. Chi è autorizzato all'uso dell'ascensore deve rispettare i limiti di carico massimo indicati sull'apparecchiatura stessa.
5. È vietato a tutti l'uso dell'ascensore in caso di incendio o qualsiasi altra emergenza.

Art. 46. ACCESSO ALLE AULE SPECIALI

1. Le aule speciali (laboratori, palestre, biblioteche, ecc.) accessibili in Istituto sono individuate annualmente nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa.
2. L'uso delle aule speciali è disciplinato da specifici regolamenti redatti dai dipartimenti disciplinari interessati ed esposti nei relativi ambienti.
3. In ogni caso l'accesso alle aule speciali è consentito agli studenti solo alla presenza di un docente responsabile.

Art. 47. ACCESSO AGLI UFFICI E AI LOCALI RISERVATI

1. Per evidenti motivi di riservatezza, l'ingresso alla Sala docenti è tassativamente vietato alla componente studentesca.
2. È vietato l'accesso agli studenti ad uffici, magazzini, archivi, e locali tecnici in genere.
3. Nel rispetto delle disposizioni specifiche eventualmente impartite a seguito di particolari contingenze, gli studenti possono accedere liberamente a:
 - a) biblioteca quando previsto per specifiche attività;
 - b) aule didattiche assegnate;
 - c) locale bar prima dell'inizio delle lezioni, durante l'intervallo, al termine delle lezioni.
4. In conformità a quanto disposto dal GDPR 679/2016 sul trattamento dei dati personali è vietato a tutti coloro che non sono espressamente autorizzati l'accesso agli uffici di segreteria in cui sono custoditi e trattati dati personali.
5. Gli studenti, i genitori, il personale possono accedere ai servizi di segreteria attraverso gli appositi sportelli negli orari indicati.
6. Il personale docente che, per motivi di servizio, avesse l'esigenza di accedere all'ufficio di segreteria può farlo solo se prima autorizzato dagli addetti. Deve trattarsi negli uffici solo il tempo strettamente necessario ad espletare le operazioni richieste.
7. Il personale non docente che, per motivi di servizio, avesse l'esigenza di accedere all'ufficio di segreteria può farlo solo se prima autorizzato dagli addetti. Deve trattarsi negli uffici solo il tempo strettamente necessario ad espletare le operazioni richieste.

Art. 48. ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA

1. Le attrezzature antincendio sono collocate nell'edificio scolastico secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Lo spostamento, la manomissione e l'uso ingiustificato di tali attrezzature costituisce mancanza molto grave da parte di chi compie tale atto.
2. È dovere di tutti (studenti, docenti, personale non docente) vigilare su strutture, attrezzature di sicurezza e dotazioni antincendio. Ogni difformità, o presunta tale, dovrà essere segnalata tempestivamente al Dirigente scolastico e agli addetti alla sicurezza.

Art. 49. PIANO DI SICUREZZA E ADDETTI

1. Il Dirigente Scolastico aggiorna annualmente il piano di sicurezza con particolare riferimento a:
 - a) organigramma addetti alla sicurezza;
 - b) protocolli operativi;
 - c) protocollo di evacuazione dell'edificio;
 - d) piano d'istituto di primo soccorso.
2. Tutti sono tenuti a conoscere e rispettare scrupolosamente le disposizioni in materia di sicurezza emanate dal Dirigente Scolastico.

Art. 50. SICUREZZA E INIZIATIVE STRAORDINARIE

1. In caso di attività e iniziative straordinari da svolgersi all'interno della scuola (conferenze, incontri mostre temporanee o



permanenti, spettacoli teatrali, ecc.) i promotori hanno il dovere di confrontarsi con il Dirigente scolastico e con gli addetti alla sicurezza per stabilire congiuntamente le misure più idonee da adottare per garantire in ogni fase dell'iniziativa la sicurezza di tutti.

Titolo V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 51. CURA DELLE PROPRIE COSE

1. Ogni studente è responsabile delle proprie cose. La scuola declina ogni responsabilità nei casi di smarrimento, danneggiamento o furto presunto. In particolare:
 - a) non è permesso lasciare libri o altro materiale sotto i banchi;
 - b) denaro e oggetti di valore devono essere custoditi con cura;
 - c) gli spazi riservati a biciclette e motorini non sono custoditi. Chi parcheggia in detti spazi lo fa a proprio rischio e pericolo.

Art. 52. PERMANENZA A SCUOLA DURANTE LE ORE POMERIDIANE

1. La permanenza a scuola di gruppi di studenti o di intere classi è consentita se coordinata da un docente ed è autorizzata attraverso un apposito modulo da ritirare in segreteria/scaricare dal sito e da riconsegnare debitamente compilato.

Art. 53. USO DEI TELEFONI CELLULARI E APPARECCHI ELETTRONICI

1. Ai sensi della normativa nazionale vigente, i dispositivi di telefonia mobile (cellulari) ed altri dispositivi elettronici devono essere tenuti spenti nelle ore di lezione: ogni violazione di tale normativa costituisce infrazione disciplinare.
2. L'uso del cellulare ed altri dispositivi elettronici è ammesso solo se esplicitamente autorizzato dal docente per cause di assoluta necessità e particolare urgenza o per scopi didattici.

Art. 54. AFFISSIONE DI MANIFESTI E VOLANTINI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

1. L'affissione di manifesti è consentita esclusivamente all'interno degli spazi a ciò preposti, nei limiti e con le garanzie indicate dalle leggi ordinarie in materia di libertà di stampa, salvaguardando il diritto di tutte le componenti della scuola ed il pluralismo democratico. È soggetta all'autorizzazione del Dirigente o del Vicario.
2. È vietata l'affissione di materiale in violazione degli articoli 2 e 3.
3. È altresì vietata la distribuzione di volantini e l'affissione di materiale pubblicitario, o avente finalità di lucro o di pura propaganda partitica esterna alla scuola, o comunque di materiale che non rechi firma leggibile di chi promuove l'affissione.
4. Il personale docente o A.T.A. ha il diritto-dovere di segnalare ogni violazione al disposto del presente articolo alla Presidenza, cui compete facoltà di intervento.

Titolo VI - USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE.

Art. 55. USCITE DIDATTICHE

1. Le uscite didattiche, che comprendono visite guidate della durata massima di un giorno e viaggi di istruzione o *stage* anche di più giorni, costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola, e sono pertanto effettuate solo per esigenze didattiche connesse con i programmi di insegnamento e con l'indirizzo degli studi.
2. Il comportamento degli studenti nel corso di uscite didattiche deve essere in ogni situazione improntato alla massima educazione e correttezza.
3. Le uscite didattiche sono approvate dai Consigli di Classe, sulla base delle proposte dei docenti e dei coordinatori di materia, tenendo conto della valenza didattica, della omogeneità degli interventi fra le diverse sezioni e della programmazione pluriennale necessaria a garantire il contenimento dei costi medi. Fra gli accompagnatori uno almeno dovrà essere insegnante della classe.



4. Le uscite didattiche sono disciplinate dallo specifico regolamento interno a cui si rimanda.

Art. 56. ATTIVITÀ INTEGRATIVE

1. Gli Organi collegiali dell'Istituto, ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono e promuovono iniziative complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567, modificato e integrato dal D.P.R. 9 aprile 1999, n.156.
2. In ordine all'attivazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Organi collegiali tengono conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui l'Istituto dispone.
3. Le attività di cui al comma 1, organizzate dall'Istituto sulla base di progetti educativi, sono proprie della scuola e sono da considerare attività scolastica a tutti gli effetti. La partecipazione alle attività integrative può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente e, per gli studenti del triennio, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.
4. Le iniziative di cui al comma 1, definite annualmente e opportunamente portate a conoscenza degli studenti, trovano illustrazione nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

PARTE III - DISCIPLINA

Titolo I - INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 57. NORMATIVA VIGENTE

1. Il quadro normativo di riferimento attualmente in vigore in materia di disciplina è rappresentato dall'art. 4 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni, in forza del quale "i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento".
2. La presente Parte III del Regolamento di Istituto è conforme al disposto del citato articolo, cui dà attuazione.
3. Il presente regolamento è integrato dalle "Norme di comportamento e sanzioni disciplinari" cui si rimanda.

Art. 58. DEFINIZIONE DI INFRAZIONE DISCIPLINARE

1. Per "infrazione disciplinare" o "mancanza disciplinare" si intende ogni comportamento, atteggiamento, atto o espressione che violi il disposto del precedente art. 6, punto 2 e le norme esplicitate nelle "Norme di comportamento e sanzioni disciplinari", cui si rimanda.

Art. 59. GENERALITÀ SUI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
4. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe, e sono disposti in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari secondo quanto previsto dal DPR 235/07.
5. Le modalità di attivazione del procedimento disciplinare e dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono stabilite al seguente Titolo II e dettagliate nelle "Norme generali di comportamento e sanzioni disciplinari", che costituiscono allegato al presente Regolamento.



Art. 60. RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI

1. Chiunque, personale docente o A.T.A., assista a fatti che possano configurarsi come infrazione disciplinare sanzionabile o di tali fatti venga fondatamente a conoscenza, trasmette all'Ufficio di Presidenza, verbalmente o per iscritto, dettagliata relazione circa i fatti di cui è a conoscenza.
2. I docenti che rilevano infrazioni nel corso delle proprie ore di lezione le annotano sul registro. Se assistono a infrazioni sanzionabili da parte di studenti di altre classi o durante gli intervalli o i cambi d'ora, ne danno comunicazione come al precedente comma 1.
3. Il personale non docente che rileva infrazioni nel corso dell'intervallo o al cambio d'ora, o quando svolge compiti di sorveglianza, ne dà comunicazione verbale o scritta all'ufficio di Presidenza

Art. 61. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Ogni procedimento disciplinare prende avvio da una nota disciplinare sul registro di classe o da una relazione verbale o scritta trasmessa al Dirigente scolastico.
2. Nel caso in cui lo studente indicato come responsabile dell'infrazione sia identificato e la sanzione preveda una decisione collegiale, il Dirigente procede alla convocazione del Consiglio di classe competente o del Consiglio di Istituto (DPR 235/07).
3. Il Consiglio di classe o d'Istituto provvederà a convocare lo studente cui è mossa contestazione perché possa esporre le proprie ragioni. In caso di studente minorenni sono convocati anche i genitori/tutori.
4. Il Consiglio di classe o d'Istituto ha facoltà di porre in essere ogni ulteriore azione volta a chiarire lo svolgimento dei fatti e valuta se la contestazione mossa costituisca infrazione disciplinare. In caso affermativo, delibera la sanzione da irrogare; la motivazione della delibera è oggetto di verbalizzazione.
5. La deliberazione adottata è comunicata allo studente ed alla famiglia dello studente.

Art. 62. SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari, in ordine di gravità crescente, sono costituite da:
 - a) assegnazione di un voto di condotta inferiore a 8;
 - b) ritiro immediato del cellulare o di altro dispositivo;
 - c) allontanamento dalla comunità scolastica (cosiddetta "sospensione") da 1 a 15 giorni;
 - d) risarcimento di danni materiali;
 - e) allontanamento dalla comunità scolastica (cosiddetta "sospensione") per un periodo superiore a 15 giorni;
 - f) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni;
 - g) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di stato.
2. Dei provvedimenti disciplinari dovranno tenere conto i Consigli di Classe nell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio di metà anno e di scrutinio finale
3. La progressività delle sanzioni comprende l'attivazione di percorsi educativi di recupero, anche mediante lo svolgimento di attività "riparatorie" di rilevanza sociale o, comunque, orientate al perseguimento di interessi della comunità scolastica.

Art. 63. IMPUGNAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro il termine di 15 giorni dall'irrogazione della sanzione stessa, all'Organo di garanzia interno di cui all'art. 15 del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 e 4 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni è altresì possibile rivolgersi al Direttore dell'ufficio scolastico regionale, che decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale (DPR 235/07).

Art.64. RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI PATRIMONIALI

1. In caso di danno patrimoniale è sempre fatta salva la facoltà della scuola di esigere il risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali provvedimenti di natura disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei responsabili.



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

2. Se il responsabile del danno è maggiorenne, il risarcimento è a carico di questi; se il responsabile è minorenni, il risarcimento è a carico di chi risponde legalmente del comportamento del minore.
3. In occasione di iniziative promosse dalla componente studentesca, la responsabilità di eventuali danni ricade sugli studenti che hanno promosso l'iniziativa, individuati a norma del precedente art. 20.
4. In particolare, le classi sono responsabili dello stato delle strutture e degli arredi scolastici loro affidati all'inizio dell'anno scolastico.
5. In caso di impossibilità ad individuare i responsabili dell'atto doloso:
 - a) se il danno riguarda strutture o arredi di un'aula, l'intera classe è tenuta in solido al risarcimento del danno, salvo sia comprovata l'estraneità della classe al fatto doloso in modo incontrovertibile (ad esempio, perché la classe risultava assente dall'aula al momento del danneggiamento in quanto impegnata in altra attività); al ricorrere di quest'ultimo caso si applicherà il disposto del seguente punto b);
 - b) se il danno riguarda parti comuni (ad esempio: atrio, aula magna, palestre, laboratori, servizi igienici, corridoi, ecc), l'intera popolazione scolastica è tenuta al risarcimento del danno.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I - MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 65. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Ogni componente il Collegio dei docenti o il Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento di Istituto: ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta alla Presidenza, è comunicata ai rappresentanti dei genitori e studenti in Consiglio d'Istituto e sottoposta al primo Collegio dei docenti previsto, che in merito è chiamato ad esprimere parere obbligatorio ma non vincolante.
2. La proposta di modifica, corredata dal parere di cui al comma precedente, sarà quindi sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto previsto, che in merito delibererà in via definitiva.

Art. 66. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1. Per opportuna diffusione e conoscenza, il presente Regolamento è disponibile sul sito internet dell'Istituto.

*Adottato dal Consiglio di Istituto del 03.06.2008
Modificato e integrato nel Collegio Docenti del 1°.09.2010 e nel Consiglio di Istituto del 02.09.2010
Modificato e integrato nel Collegio dei Docenti dell'8.04.2011 e nel Consiglio di Istituto del 28.04.2011
Modificato e integrato nel Collegio dei Docenti del 10.10.2011 e nel Consiglio di Istituto del 28.11.2011
Modificato e integrato nel Collegio dei Docenti del 14.06.2022 e nel Consiglio di Istituto del 4.07.2022
Modificato e integrato nel Collegio dei Docenti del 1°.09.2023*